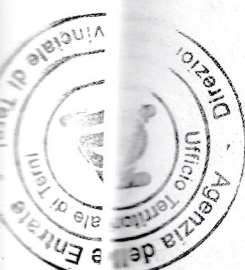
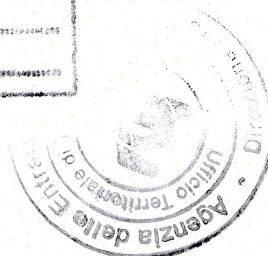
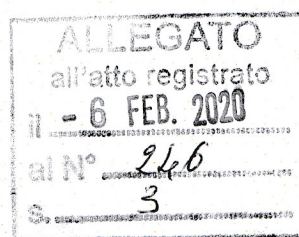


**STATUTO ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI
DISABILI TERNI (A.FA.D.)
ORGANIZZAZIONE DI VONTARIATO (O.D.V.)**



**APPROVATO L'11 GENNAIO 2020
IN ACCORDO ALLA NUOVA LEGGE DEL
TERZO SETTORE.**



Leggenda Statuto

- ART. 1 COSTITUZIONE
- ART. 2 SEDE LEGALE
- ART. 3 ASSENZA SCOPO DI LUCRO- DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
- ART. 4 FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE, UTILITA' SOCIALI
- ART. 5 SOCI VOLONTARI
- ART. 6 LAVORO RETRIBUITO
- ART. 7 AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI
- ART. 8 DIRITTI-DOVERI SOCI
- ART. 9 MODALITA'AMMISSIONE A SOCIO
- ART. 10 QUOTA ASSOCIATIVA
- ART. 11 "AMICI DELL'A.FA.D"
- ART. 12 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
- ART. 13 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA
- ART. 15 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
- ART. 16 VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI
- ART. 17 PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
- ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 19 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
- ART. 21 CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 22 PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE
- ART. 23 SEGRETARIO E TESORIERE
- ART. 24 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
- ART. 25 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
- ART. 26 INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA
- ART. 27 LIBRI SOCIALI E LORO CONSULTAZIONE
- ART. 28 BILANCIO E RENDICONTO ANNUALE
- ART. 29 RENDICONTO DELLA RACCOLA FONDI
- ART. 30 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 31 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
- ART. 32 RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DEL TERZO SETTORE



STATUTO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI - A.F.A.D TERNI – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

L'Associazione quale Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale della Regione Umbria al n° 245 con delibera del 28.02.1996 provvederà ad iscriversi nel Registro Nazionale del Terzo Settore – Sezione "Organizzazioni di Volontariato" – al momento della sua istituzione-operatività.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a TERNI, Via ROSSELLI n. 11 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE, UTILITA' SOCIALE

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Lo scopo dell'Associazione attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, è quello di stimolare la solidarietà tra gli associati mediante la comunicazione di esperienze, incontri, dibattiti, convegni sui problemi delle persone diversamente abili.

L'Associazione può esercitare le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000, n° 238 e successive modificazioni ed interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n°104 e della legge 22 Giugno 2016 n° 112 e successive modificazioni, interventi o prestazioni sanitarie;
- Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n°129 del 6 Giugno 2001 e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alle tute animali e randagismo;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;



- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - Attività commerciali, produttive di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza;
 - Promuovere, favorire e partecipare a tutte le iniziative di qualsiasi natura, rivolte direttamente o indirettamente ai diversamente abili nel senso più generale del termine;
 - Tutelare le esigenze delle persone diversamente abili e delle loro famiglie facendosi portavoce nei confronti di Enti o soggetti diversi che operano a qualsiasi titolo in questo settore;
 - Elaborare proposte, partecipare attivamente come area del volontariato, informare e coordinare le famiglie delle persone diversamente abili su tutti i diritti occasioni iter burocratici, sanitari e quant'altro può essere di aiuto o sostegno alle famiglie;
- Promuovere ed eventualmente gestire iniziative e manifestazioni ed attività che riguardino direttamente o indirettamente le persone diversamente abili. Si ritiene inoltre disponibile ad accettare contributi e collaborazioni del volontariato da Enti pubblici o privati;
- Intervenire nella gestione di attività sociali e sanitarie, delegate dagli Enti pubblici operanti nel settore e deliberate autonomamente dagli associati e attraverso il contributo volontario dei soci ed il conferimento di incarichi a personale di specifica competenza tecnica secondo la normativa vigente;
 - Gestire i trasporti a chiamata per i soci e conto terzi.

L'Associazione conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs n°117/2017 e successive modifiche ed integrazioni potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare a norma dell'articolo 7 del codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore delle persone diversamente-abili e delle loro famiglie a comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta o per progetti che qualificano l'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche diversamente abili e i loro familiari ove sia o sia stato presente un diversamente abile, oppure famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità ricoverati in centri sanitari, istituti o similari e che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione, accettando il presente statuto ed i regolamenti interni. L'accettazione a socio è deliberata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. La famiglia deve versare anticipatamente la quota sociale annuale nell'importo deliberato dal Consiglio.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

In caso di voto, questo può essere espresso solo da un componente del nucleo familiare presente all'assemblea.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione compilando e sottoscrivendo la domanda di adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare con voto palese a maggioranza, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. La richiesta di adesione da parte dell'aspirante socio sottintende l'accettazione e quindi il rispetto dello statuto, delle disposizioni, regolamenti, decisioni, assunte dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci.

La richiesta a socio di ragazzi con disabilità di età inferiore ai 18 anni privi di entrambi i genitori dovrà essere accompagnata da richiesta di chi ne esercita la patria potestà, o dall'assenso del tutore o dall'amministratore di sostegno.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di versare contributi volontari o donazioni.

Art. 11) "AMICI dell'A.F.A.D."

Può essere rilasciata la tessera annuale "Amici dell'A.F.A.D." di Terni, aperta a tutti i cittadini sensibili alle problematiche dell'Handicap.

Gli Amici dell'A.F.A.D. hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a rispettare Statuto, regolamenti e decisioni degli organismi.

Gli stessi possono essere sottoposti ai provvedimenti richiamati all'Art. 9 dello Statuto.

Gli Amici dell'A.F.A.D. non hanno diritto di voto e non possono far parte degli organismi dirigenti in quanto non Soci.

Gli Amici dell'A.F.A.D. al momento del rilascio della tessera possono rilasciare un contributo economico a loro discrezione.

Gli amici dell'A.F.A.D. possono partecipare alle attività come volontari.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale nel termine stabilito dall'assemblea dei soci. Essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata al socio moroso a cura del Presidente, anche via e-mail.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

Eventuali quote già versate non verranno restituite in nessun caso ed il socio non potrà rivendicare parte dei beni dell'associazione. Le quote o quant'altro versato non potranno essere richieste nemmeno dai dimissionari

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei conti

Ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati e le famiglie in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- Discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta almeno 10 giorni prima della data fissata, con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax), contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. In casi di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente il prima possibile, anche con convocazione telefonica.

ART. 15) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno il 15% dei soci regolarmente iscritti o il 25% dei Consiglieri oppure dal collegio dei revisori. Le richieste vanno inoltrate al Presidente, che deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni, specificando l'organismo richiedente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e 1/3 (un terzo) in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre, eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nel caso si verifichi una situazione in cui il 50% dei membri del Consiglio Direttivo siano dimissionari, si procederà al rinnovo complessivo dell'organo e del Presidente.



ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- Definisce un regolamento interno per il funzionamento corretto dell'associazione
- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- Nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- Delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 21) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 22) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per l'autorizzazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, che ne designa anche il Presidente. E' obbligato a controfirmare il bilancio consuntivo e a relazionare all'Assemblea almeno una volta all'anno sui controlli effettuati.

Può richiedere la riunione del Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno, sulla scorta di fatti non conformi al presente Statuto per quanto attiene l'amministrazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

- dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta secondo le normative e disposizione in materia di protezione dei dati personali. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità di pubblica utilità in particolare per il settore dei diversamente abili, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

ASSOCIAZIONE A.F.A.D (O.D.V.) – Assemblea del 11/1/2020

Il Presidente

Dati Delfina

Il segretario dell'assemblea

Rossi Adelino

